

Oggetto: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI N. 8 SOCIETA' DI PERSONE PER IRREPERIBILITA' PRESSO LA SEDE E MANCATO COMPIMENTO DI ATTI DI GESTIONE PER TRE ANNI CONSECUTIVI AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) E B) DEL D.P.R. 23 LUGLIO 2004 N. 247.

IL CONSERVATORE

VISTI gli articoli 2188 e seguenti del codice civile recanti la disciplina del Registro delle Imprese;

VISTO l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile);

VISTO l'art. 31 della Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese);

VISTA la Circolare n. 3585/C del Ministero delle Attività Produttive del 14/06/2005 riguardante il Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle Imprese di imprese e società non più operative;

VISTA la Legge n. 69 del 18.06.2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale, e preso atto che l'albo camerale è "on line" consultabile in un'apposita sezione del sito internet camerale;

VISTA la Determinazione Presidenziale d'urgenza n. 2/2020 del 30 settembre 2020 con la quale è stata nominata Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Catia Baroncelli, ratificata con deliberazione della Giunta camerale n. 4/20 del 28.10.2020;

VISTO il Regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Pistoia-Prato adottato con delibera di Consiglio n. 06/21 del 13 gennaio 2021;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il provvedimento conclusivo della procedura

d'ufficio disciplinata dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004 n. 247, è disposto con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che la *ratio* del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 è costituita dalla cancellazione di posizioni individuali e societarie non più attive, la cui permanenza negli archivi del Registro delle Imprese comporta inutili oneri amministrativi e finanziari per la gestione degli stessi, introduce elementi di incertezza nel regime di pubblicità delle imprese e altresì ostacola la conoscenza della realtà economica del paese;

CONSIDERATO che al fine di preservare la chiarezza e l'ordine del Registro delle imprese, cioè di assicurare che il Registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, è necessaria la cancellazione delle società di persone che hanno cessato di operare;

TENUTO CONTO che la cancellazione delle società di persone dal Registro delle imprese avviene attraverso la messa in liquidazione dell'impresa mediante deliberazione dei soci redatta da un notaio e compiutasi l'attività di liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, comunicarlo ai soci ed infine, approvato il bilancio di liquidazione, richiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese;

CONSIDERATO che nell'ipotesi in cui ciò non accada per inerzia degli amministratori, il Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 contempla la procedura di cancellazione d'ufficio;

RILEVATO che in data 05/03/2020 è stato trasmesso dall'Agenzia delle Entrate (P.G. 0005317/E/2020) un elenco di società di persone per le quali sono stati emessi i provvedimenti di cancellazione delle partite IVA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 comma 15 bis o quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

RITENUTO che le società segnalate dall'Agenzia delle Entrate rientrano nello spettro applicativo del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, in base al quale si procede alla cancellazione della società di persone quando l'ufficio del Registro delle Imprese accerta il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;

RILEVATO che l'accertamento della condizione in argomento è stata idoneamente verificata per ciascuna società, appurando in concomitanza, negli ultimi tre anni, le seguenti condizioni:

- mancato pagamento del diritto annuale;
- assenza/chiusura di partita IVA;
- assenza di denunce IVA e mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili;
- mancata iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio Economico Amministrativo di domande inerenti l'impresa;

TENUTO conto che tale circostanza costituisce il presupposto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 per l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio;

RICHIAMATO l'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, e in particolare il primo comma dove si prevede che il Conservatore deve verificare, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili;

ATTESO che attraverso il collegamento con la banca dati dell'Agenzia delle Entrate (applicativo Sister) è stato verificato, per ciascuna società di cui all'elenco allegato, l'assenza di beni immobili rientranti nel patrimonio societario;

RILEVATO che risultano correttamente effettuati gli adempimenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, in quanto:

- è stato effettuato l'invio della comunicazione dell'inizio del procedimento di cancellazione per ciascuna società con raccomandata a.r. inviata alla sede legale e all'indirizzo di residenza anagrafica di ciascuno degli amministratori risultante nel Registro;
- notizia dell'avvio del procedimento è stata pubblicata all'Albo Camerale on line per 45 giorni consecutivi;

CONSIDERATO che le società di cui all'elenco allegato alla presente sono state invitate, nelle modalità sopra descritte, a comunicare l'avvenuto scioglimento della società ovvero a fornire elementi idonei a dimostrare la persistenza dell'attività sociale entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvio del procedimento ovvero trascorsi 45 giorni dalla pubblicazione della notizia di avvio del procedimento all'Albo Camerale on line, nei casi di irreperibilità dei destinatari;

VISTI gli esiti delle notifiche dalle quali è emerso che le società di cui all'elenco allegato alla presente sono risultate irreperibili presso la sede legale e che tale circostanza costituisce un ulteriore presupposto per la cancellazione d'ufficio ai sensi dall'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;

VERIFICATO che nel termine assegnato non è stata presentata la domanda di scioglimento ovvero controdeduzioni o altre denunce atte a dimostrare che la società è ancora esistente, con particolare riguardo alla ripresa dell'attività economica;

ATTESA la citata competenza a disporre la cancellazione dal Registro delle imprese in capo al Conservatore ai sensi del richiamato art. 40, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;

CONSIDERATO che il provvedimento di cancellazione - in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - può essere emanato in via "cumulativa" con provvedimento "plurimo" destinato alle imprese indicate nell'elenco allegato;

RITENUTO che il provvedimento di cancellazione, alla luce della condizione di irreperibilità delle società e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possa essere efficacemente notificato, analogamente a quanto prevede l'art. 8, comma 3, della legge n. 241/1990 per la comunicazione di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sull'albo camerale on line per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 15 giorni;

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;

TENUTO CONTO inoltre che l'art. 5 bis del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;

VERIFICATE le condizioni richieste dalla legge per provvedere d'ufficio alla cancellazione dal Registro delle imprese delle società di persone irreperibili e non più operative di cui all'elenco allegato alla presente;

ATTESO che la funzione principale del Registro delle Imprese è quella di garantire la tempestività dell'informazione economica su tutto il territorio nazionale al fine di rappresentare fedelmente la realtà imprenditoriale operante e che lo stesso è destinato a creare nei confronti dei terzi un

legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti;

CONSIDERATO che la pubblicità di quanto disposto con la presente determinazione viene assicurata anche mediante la sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

DETERMINA

1. in ragione di quanto specificato nelle premesse, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, la cancellazione dal Registro delle Imprese delle società di persone con sede in Prato, di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, in seguito all'irreperibilità presso la sede legale e al mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247;
2. di effettuare la comunicazione del presente provvedimento alle società indicate nell'elenco allegato tramite pubblicazione per 15 giorni nell'albo camerale on line, tenuto conto dell'irreperibilità della società e dell'assenza di un valido domicilio digitale;
3. di iscrivere la presente determinazione nel Registro delle imprese, in caso di mancata opposizione da parte dell'interessato, nei termini indicati all'articolo 40, comma 8 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
4. dopo la cancellazione, l'ufficio del Registro delle Imprese valuterà, in relazione all'importo e alla effettiva possibilità di riscossione, se procedere all'esazione del diritto annuale, dei diritti di segreteria e delle eventuali sanzioni, maturati a decorrere dalla data di avvio del procedimento secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese entro 15 giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo camerale.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Catia Baroncelli)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A conforme alle Regole tecniche pubblicate nel DPCM 22 febbraio 2013, previste dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005. Il documento informatico è sottoscritto con firma digitale e conservato secondo le prescrizioni dell'art. 5 del DPCM 3 dicembre 2013 (attuativo dell'art. 44 del citato Codice dell'Amministrazione Digitale).

Allegato alla Determinazione del Conservatore n. 059/2021 del 15.03.2021

N.	N-REA PO	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	PROTOCOLLO	AFFISSIONE ALBO CAMERALE ON LINE
1	509612	2185080971	H.F. ZHANG JINXIN & C. SAS	P.G. 0011445/U/2020	DAL 11/06/2020 AL 27/07/2020
2	498210	2074530979	LEZZET DONER SNC DI ASATEKIN E. E CAKMAK B.	P.G. 0011440/U/2020	DAL 11/06/2020 AL 27/07/2020
3	499548	2088240979	STUDIO MEDIA PROJECT S.A.S. DI FIORELLO ANTONIO ROSARIO & C.	P.G. 0011441/U/2020	DAL 11/06/2020 AL 27/07/2020
4	501742	5456130482	FALEGNAMERIA DUE G S.N.C. DI GIRARDI SIMONE E GUARNIERI DINO E C.	P.G. 0011442/U/2020	DAL 11/06/2020 AL 27/07/2020
5	523455	2316590971	ILIO & EMA SNC DI NERUCCI ILIO E MARI EMANUELE	P.G. 0011450/U/2020	DAL 11/06/2020 AL 27/07/2020
6	523405	2316070974	ALTAIR S.A.S. DI ELENA PRINKHODKO &C	P.G. 0011449/U/2020	DAL 11/06/2020 AL 27/07/2020
7	520624	2289030971	N. & G. S.N.C. DI MORGANTI LOMBARDI NIKO E POGGIALI GIACOMO	P.G. 0011447/U/2020	DAL 11/06/2020 AL 27/07/2020
8	521764	2300160971	FORNO MAZZINI S.N.C. DI NESCI ANTONIO & STAN DANIEL COSTANTIN	P.G. 0011448/U/2020	DAL 11/06/2020 AL 27/07/2020